

STATUTO ASSOCIAZIONE “FUTURA”

ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE -

E' costituita in Cremona l'ASSOCIAZIONE “FUTURA” - ONLUS - Associazione Cremonese per la Riabilitazione – nonché Associazione Sportiva Dilettantistica - con sede in Cremona, via San Rocco n. 78 o all'indirizzo che sarà di volta in volta comunicato dal Consiglio Direttivo agli organi competenti, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto. Il Consiglio potrà istituire anche sedi secondarie, filiali e uffici, purchè nel territorio dello Stato.

COLORI SOCIALI: i colori sociali dell'Associazione sono: il bianco e nero o in alternativa il bianco e blu.

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA' -

L'Associazione ha lo scopo di fare opera di sensibilizzazione riguardo alle esigenze riabilitative tendenti, per quanto possibile, ad accrescere l'autonomia e l'autosufficienza di soggetti disabili, o comunque e per quanto possibile ostacolandone l'aggravamento.

L'Associazione rivolge particolare attenzione a soggetti in età evolutiva, riunisce, in particolar modo, i genitori di bambini e ragazzi in trattamento riabilitativo e gli operatori del settore e ne promuove la collaborazione.

L'Associazione ha lo scopo, inoltre, di tutelare i diritti inviolabili della persona e di valorizzare la persona disabile attraverso la promozione, la divulgazione e l'insegnamento delle attività ludico – sportive per diversamente abili.

L'Associazione è apolitica e apartitica. Essa non ha scopo di lucro.

L'Associazione è aperta a chiunque sia interessato agli scopi della stessa.

L'Associazione è motivata dalla decisione dei Soci di vivere anche l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro

Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione promuove incontri e seminari di aggiornamento; tiene contatti con le scuole di ogni ordine e grado curando l'informazione e la sensibilizzazione del personale; si affianca al servizio pubblico, senza mai peraltro sostituirsi ad esso, per l'assistenza agli associati nelle pratiche relative ad accompagnamento e sostegni, nell'affrontare le necessità derivanti dalle particolari patologie degli assistiti e per promuovere l'integrazione sociale degli stessi favorendo quelle attività che mirano a migliorarne la qualità della vita, consentendo loro di raggiungere traguardi più significativi.

Tra le altre finalità principali dell'Associazione c'è la proposta costante dello sport alle persone di ogni ceto, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo; lo scopo viene perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, nelle varie discipline e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline medesime. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, siano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione si propone anche di svolgere anche attività di utilità sociale a favore di Associati nonché della collettività, finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi.

L'Associazione ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15.07.2004 e successive modificazioni ed integrazioni, assume l'obbligo di

conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; potrà svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative; potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici o Privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'Associazione cura opportuni contatti con le Amministrazioni pubbliche e private e, con delibera assembleare, può affiliarsi o affiancarsi ad altre associazioni aventi scopi compatibili con quelli indicati nel presente Statuto, o cooperare con le stesse.

L'Associazione, per il raggiungimento dei fini istituzionali, potrà quindi stipulare accordi o convenzioni con Enti e/o Associazioni Pubbliche o Private e potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti.

ART. 3 - PATRIMONIO – ENTRATE E AVANZI DI GESTIONE -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che potranno divenire proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- c) da eventuali donazioni e lasciti di natura patrimoniale;
- d) da eventuali contributi, erogazioni, interessi maturati sugli eventuali depositi bancari;
- e) da beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dagli introiti derivanti dalla partecipazione a manifestazioni e in generale dall'esercizio dell'attività sociale e dalla raccolta fondi;
- c) da proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- d) da eventuali entrate di carattere commerciale connesse con le attività istituzionali;
- e) da eventuali contributi e liberalità di privati o Enti Pubblici;
- f) da eventuali rimborsi e/o contributi derivanti da convenzioni;
- g) da eventuali altre entrate di somme o di beni.

I beni mobili ed immobili non soggetti ad impiego e consumo immediati saranno descritti nell'apposito "Inventario" di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - ESERCIZIO FINANZIARIO -

L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare. I bilanci, preventivo e consuntivo, ad esso inerenti, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo, unitamente alle relazioni di accompagnamento, ed approvati dall'Assemblea, così come previsto dai successivi artt. 10 – 13 – 17.

ART. 5 – SOCI: QUALIFICA – DIRITTI E DOVERI -

Sono le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata da due Soci attivi, è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno pagato, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio stesso ed approvata dall'Assemblea, e infine, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione accettandone lo Statuto. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato, né la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Essi si distinguono in:

1) SOCI ATTIVI:

- a) sono i genitori, o in mancanza i tutori, i cui figli sono portatori delle disabilità di cui all' art. 2 del presente Statuto;
- b) sono gli operatori che svolgono la loro attività in forma continuativa e volontaria nel settore.

2) SOCI INATTIVI:

sono tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che dichiarano il proprio interesse agli scopi dell'Associazione e si prodigano per il raggiungimento degli stessi. Essi possono essere proclamati **Soci onorari**, su proposta del Consiglio Direttivo ed a seguito di acclamazione dell'Assemblea, qualora si siano distinti per meriti od azioni particolari nonché per un contributo

scientifico, clinico, economico, organizzativo o comunque utile per l'Associazione. La loro qualifica, oltre che onorari, può distinguersi anche in **sostenitori** o **benemeriti**. I Soci inattivi non sono assoggettati all'applicazione integrale dello Statuto Sociale e, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- non sono tenuti al pagamento della quota sociale;
- non hanno diritto di voto, pur con facoltà di presenziare e/o intervenire all'Assemblea;
- non possono essere eletti nelle cariche sociali;
- non possono ricevere deleghe di Soci;
- non possono essere soggetti ad altri adempimenti o riconoscimenti di volta in volta stabiliti nell' eventuale Regolamento approvato.

I Soci attivi che non avranno presentato le dimissioni per iscritto entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati Soci attivi anche per l'anno successivo, ma, qualora il pagamento della quota sociale non dovesse pervenire entro il 31 Marzo dell'anno successivo, nonostante l'invito ad effettuarlo, essi perderanno il loro diritto.

Tutti i Soci che prestano il loro servizio lo faranno in forma completamente gratuita.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da presentare al Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti agli artt. 5 e 7;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- visionare gli atti ed i registri dell'Associazione.

ART. 6 - UTILIZZO DEI SERVIZI E DEI LOCALI -

Ogni Socio ha diritto di utilizzare tutti i servizi forniti dalla Associazione e di utilizzare i locali eventualmente gestiti da questa, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, o dall'eventuale Regolamento interno.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO -

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o espulsione per morosità od indegnità.

Il Socio può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo. Se le dimissioni pervengono successivamente al 30.10 l'impegno sociale rimane per l'intero successivo anno, fatto salvo comprovate e gravi esigenze verificate e deliberate dal Consiglio Direttivo. La delibera di ratifica delle dimissioni sarà annotata sul libro Soci.

Il Socio può essere espulso quando pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione sia per morosità che per indegnità saranno deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato.

Contro i provvedimenti suddetti, in prima istanza, il Socio potrà presentare ricorso, entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento, per il tramite del Presidente, al Comitato CSI di eventuale appartenenza, in seconda istanza al Collegio dei Probiviri, se nominato; in caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri, il ricorso potrà essere inoltrato, sempre per il tramite del Presidente, all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri, o in mancanza, l'Assemblea, previo contraddittorio, delibereranno in via definitiva.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo composto da:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
 - il Segretario e il Vice Segretario, se nominato;
 - il Tesoriere;
 - i Consiglieri;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti Unico qualora la sua istituzione sia deliberata dall'Assemblea;
- e) i Probiviri, qualora la loro istituzione sia deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni 3 (tre) anni l'Assemblea ordinaria dovrà provvedere alla elezione degli organi sociali.

I Soci attivi sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o in un termine maggiore se previsto dalle norme vigenti, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, per posta ordinaria ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica, contenete il giorno, l'ora e il luogo di prima convocazione e di eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Con lo stesso termine di preavviso la lettera di convocazione è affissa all'albo della Associazione.

La seconda convocazione potrà avere luogo nello stesso giorno della prima; tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno mezz' ora.

L'Assemblea può essere convocata per domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche all'esterno della sede sociale purchè nel territorio dello Stato.

ART. 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA -

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- determinare il numero dei Consiglieri;
- eleggere il Consiglio Direttivo;

- deliberare circa l'espulsione per morosità o indegnità e sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti disciplinari emessi nei loro confronti dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati, proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- deliberare l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico e provvedere alla loro nomina;
- deliberare l'istituzione del Collegio dei Probiviri e provvedere alla loro nomina;
- approvare i Regolamenti interni dell'Associazione;
- deliberare su tutto quanto ad essa è demandato dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea *ordinaria* sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste dagli artt. 25 - 26 del presente Statuto.

Se richiesto specificatamente dalle norme vigenti, le funzioni di Segretario dell'Assemblea potranno essere svolte da un Notaio.

ART. 11 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE -

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci attivi in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I Soci attivi possono farsi rappresentare da altri Soci attivi anche se membri del Consiglio. La delega non può essere esercitata per deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Ogni socio attivo può avere al massimo una delega.

Per favorire la partecipazione del massimo numero di Soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possano essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto.

In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le Assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di partecipazione all'Assemblea.

Il Segretario redige un processo verbale delle riunioni, firmato dal Presidente, eventualmente dagli Scrutatori e dal Segretario stesso. Tale verbale dovrà essere approvato dall'Assemblea, contestualmente alla sua chiusura o in una successiva riunione e riportato sul libro delle Assemblee e conservato agli atti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente dell'Associazione, almeno un Vicepresidente, un Comitato esecutivo, un Segretario ed un Tesoriere. Gli incarichi sono compatibili fra loro. In tale seduta, o con successive delibere, il Consiglio Direttivo potrà istituire Commissioni consultive.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente e comunque almeno una volta all'anno.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale la soluzione scelta dal Presidente o da chi, in sua assenza, presiede la riunione. Tale norma ha valore generale.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute ed a svolgere quelle mansioni che il Consiglio Direttivo ritiene di affidare loro.

I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente, approvato contestualmente o nella successiva riunione. Tale verbale è conservato agli atti, riportato sul libro del Consiglio Direttivo, è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di, in modo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità

dell'Associazione;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio e le relazioni che lo accompagnano;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale, attraverso il bilancio preventivo;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare in merito alle dimissioni presentate dai Soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- amministrare l'Associazione e compiere quanto necessario per l'attuazione degli scopi sociali. In particolare coordinare l'attività dell'Associazione in modo che il Bilancio non abbia a subire passività derivanti da iniziative attuate senza copertura o con copertura inadeguata. Nello spirito di tale coordinamento è autorizzato a ricercare i modi ed i sistemi atti a eliminare le eventuali passività derivanti dalla particolare natura di tali iniziative;
- emanare Regolamenti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- scegliere, qualora lo ritenga opportuno, nel proprio seno o fra i Soci un Vicesegretario;

- provvedere a determinare le varie Commissioni consultive nelle funzioni e nel numero dei componenti, disponendone altresì la nomina;
- autorizzare la costituzione dei gruppi di Soci organizzati per il raggiungimento di fini particolari di cui all'art. 2, e approvare le norme relative alla loro disciplina;
- nominare eventuali ulteriori Vicepresidenti;
- determinare i criteri di custodia e deposito del Patrimonio sociale;
- determinare la quota sociale o altri contributi o quote da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esercitare ogni altra attività prevista dallo Statuto e dai Regolamenti;
- nominare, tra i Soci esterni al Consiglio Direttivo, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Consigliere cessato sarà sostituito per cooptazione dal Consiglio Direttivo; il Consigliere cooptato rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consigliere sostituito. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Decadendo la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL PRESIDENTE -

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per un periodo di 3 (tre)

anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

Presiede e convoca il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo, se nominato e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Presiede l'Assemblea, è autorizzato ad eseguire incassi e pagamenti e ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Esercita, inoltre, ogni altra funzione che gli è riservata per il conseguimento delle finalità sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, le funzioni stesse saranno svolte dal Consigliere anziano.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE –

Ogni Vicepresidente, oltre che occuparsi dell'andamento generale dell'Associazione, deve, in modo particolare, assolvere gli incarichi specifici affidatigli dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo indicherà quale Vicepresidente sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 16 – IL SEGRETARIO –

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, se nominato, e dell'Assemblea e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 17 – IL TESORIERE –

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, conserva l'inventario di cui al successivo art. 24, predispone:

- a) entro il 30 ottobre di ogni anno il Bilancio preventivo dell'anno successivo che sarà illustrato all'Assemblea entro il 30 novembre o, al massimo, entro il termine di approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno il Bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà essere preventivamente portato a conoscenza dei Revisori dei conti o del Revisore dei Conti Unico ed illustrato all'Assemblea entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo dopo l'esame degli elaborati, provvederà ad approvare il testo definitivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere è tenuto ad informare periodicamente il Consiglio, o quanto meno il Comitato esecutivo, dell'andamento finanziario dell'Associazione.

Egli è, di regola, il Segretario del Consiglio Direttivo e come tale stende i verbali delle sedute delle Assemblee, del Consiglio e del Comitato esecutivo; raccoglie e custodisce in appositi libri i verbali redatti.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere, quindi, possono essere svolte dallo stesso Consigliere.

Qualora le funzioni siano separate il Consiglio Direttivo può prevedere che, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questi siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

ART. - 18 - COLLEGIO DEI REVISORI -

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di Revisori dei Conti, o dal Revisore dei Conti Unico, se istituiti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni, anche tra i non Soci e sono rieleggibili.

I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano d'età, sostituiscono gli effettivi, che cessano dalla carica, fino alla scadenza del mandato dei Revisori sostituiti.

I Revisori dovranno riunirsi almeno ogni 90 giorni per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione scritta ai bilanci annuali, accerteranno la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale. Potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Se istituito dall'Assemblea, il Collegio dei Probiviri, è il massimo organo giudicante e consultivo dell'Associazione; di norma ha sede presso la Presidenza dell'Associazione.

È composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea; essi eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire altre cariche sociali.

I Probiviri dureranno in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il suo compito è quello di dirimere tutte le controversie tra i Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il suo giudizio, emesso "ex bono et aequo" è assunto senza formalità di procedura e sarà definitivo ed inappellabile.

Il Presidente deve possedere idonea cultura giuridica per garantire l'applicazione delle norme statutarie e civilistiche.

ART. 20 – CONTENZIOSO -

Nel caso in cui l'Associazione sia chiamata in giudizio, gli adempimenti relativi sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Per le azioni legali promosse dall'Associazione il Presidente dovrà ricevere esplicito mandato dal Consiglio Direttivo qualora si tratti della tutela di diritti o di interessi non eccedenti i limiti della ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui l'Associazione intendesse stare in giudizio come attore per la tutela di diritti o di interessi sociali concretatisi in azioni eccedenti i limiti della ordinaria amministrazione, il Presidente dovrà ricevere il mandato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 21– GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI –

Tutte le cariche sociali si intendono esplicate a titolo gratuito. Ai membri degli Organi dell'Associazione potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali per conto dell'Associazione stessa.

Alcune delle attività afferenti lo scopo e i fini sociali potranno essere

demandate anche ad incaricati associati o esterni all'Associazione con previsione di erogazione di emolumenti fissati di volta in volta dal Consiglio Direttivo oltre che al rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente documentate.

Tutti gli organi sociali durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

ART. 22 – PUBBLICAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE -

Le notizie e le pubblicazioni a stampa o con altri sistemi e supporti curate dall'Associazione dovranno essere preventivamente autorizzate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Per l'eventuale pubblicazione di opere che implicino un notevole impegno finanziario per l'Associazione, dovrà essere sentita l'Assemblea dei Soci.

La responsabilità per i giudizi critici, le valutazioni, le interpretazioni e le ricostruzioni storiche e quant'altro è afferente al contenuto dei singoli scritti pubblicati dall'Associazione è dei singoli autori, salvo che non si tratti di lavori anonimi o sottoscritti "Consiglio direttivo" o "FUTURA". In tal caso la responsabilità è del Consiglio stesso.

ART. 23 - IL BILANCIO -

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo all'Assemblea dei Soci entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio; il termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentiranno di determinare la competenza dell'esercizio. Per le

eventuali passività il Consiglio Direttivo è tenuto a proporre all'Assemblea i criteri per l'eliminazione delle medesime anche mediante l'aumento del contributo sociale oppure con il versamento "una tantum" di un'integrazione pro-capite.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre di ogni anno e, comunque, al massimo in occasione dell'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente, con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 – INVENTARIO -

I beni mobili ed immobili di carattere durevole di proprietà dell'Associazione dovranno essere dettagliatamente inventariati. I beni inventariati potranno essere depennati previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO -

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Qualora le modifiche statutarie siano richieste da organismi preposti al controllo dell'Associazione o alla tenuta di albi o registri, cui l'Associazione risulta essere iscritta o iscrivenda, od infine da disposizioni di Legge intervenute successivamente all'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo e per esso il Presidente è investito dei più ampi poteri ad apportare le richieste modifiche con l'onere di ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile convocata.

ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal Consiglio Direttivo, che è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, per le decisioni del caso.

L'Assemblea a tal fine dovrà essere convocata con lettera raccomandata personale ad ogni Socio almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per la riunione ed affissa alla bacheca sociale.

Ogni decisione in merito spetta all'Assemblea, che deve deliberare circa lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

L'Assemblea, in caso delibere lo scioglimento, dovrà nominare uno o più Liquidatori, i quali dovranno accertare lo stato attivo e passivo del Patrimonio e del Bilancio sociale e quindi sottoporre all'Assemblea il risultato dei loro accertamenti.

Il Consiglio Direttivo cessa dalle sue funzioni nel momento stesso in cui gli subentrano i Liquidatori, ai quali spetta anche di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Restano in carica invece, se nominati, i Revisori dei conti o il Revisore dei Conti Unico e i Probiviri.

L'Assemblea fissa i criteri da adottarsi circa la destinazione delle eventuali attività o, in caso di passività, i provvedimenti atti a raggiungere il pareggio del Bilancio.

L'archivio sociale dovrà essere versato all'Archivio di Stato di Cremona perché lo conservi come testimonianza dell'attività dell'Associazione.

Il Patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad Associazioni con identiche o analoghe finalità.

E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI -

Il presente Statuto abroga il precedente.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, se esistente, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 22/93, alla L.R. 5/2006, alle normative relative alle Associazioni Sportive dilettantistiche emanate dal CONI o da Organismi simili o dallo Stato, al D.Lgs. n. 460 del 1997 e loro successive modifiche, variazioni o integrazioni, nonché al Codice Civile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO